

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2016

Numero: 0010

Data: 30/11/2016

Gestione IVA

Novità introdotte
con il Decreto Fiscale
collegato alla Legge
di Bilancio 2017

Il **Decreto Legge n° 193/2016** (c.d. Decreto Fiscale) collegato alla **Legge di Bilancio 2017** introduce a partire dal **1 Gennaio 2017** delle significative novità in termini di adempimenti cui sono tenuti i soggetti passivi d'imposta.

Da una prima analisi, in attesa delle specifiche tecniche e di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, tali novità possono essere sintetizzate come di seguito indicato.

▫ **Trasmissione delle Spesometro e della Comunicazione delle Operazioni con Soggetti residenti nei Paesi della Black List**

I due adempimenti sono **abrogati** a decorrere dal **1 Gennaio 2017**, ciò significa che per l'anno **2016 rimangono in essere**, di conseguenza entro i termini previsti andranno comunque trasmesse all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative all'anno 2016.

In particolare lo Spesometro è sostituito dall'adempimento illustrato al punto successivo.

▫ **Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute**

L'Art. 4 del citato Decreto contiene delle norme finalizzate a **contrastare l'evasione IVA**, mediante l'**anticipazione dei controlli** rispetto al momento di presentazione della dichiarazione annuale, e modificando l'Art. 21 del D.L. 21 Maggio 2010 n° 78 introduce una **Comunicazione Dati IVA Trimestrale** in sostituzione dello Spesometro.

L'oggetto della comunicazione è previsto dal comma 1:

Art. 21. – (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il comma successivo indica il contenuto minimo di dati da inviare secondo le modalità che saranno definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero:

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l’aliquota applicata;
- e) l’imposta;
- f) la tipologia dell’operazione.

▪ **Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA**

Sempre l’Art. 4 del citato Decreto aggiunge l’Art. 21/bis al D.L. 21 Maggio 2010 n° 78 che introduce l’obbligo della **Comunicazione Dati delle Liquidazioni Periodiche IVA**.

L’oggetto della comunicazione è previsto dal comma 1:

Art. 21-bis. – (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.).

1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Il comma successivo delega sempre al Direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità della comunicazione.

2. Con il provvedimento di cui all’articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Infine è presente, al comma 3, una precisazione importante per i soggetti obbligati.

3. La comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In questo quadro normativo si comunica agli utenti che:

- le procedure relative alla creazione dei flussi per la comunicazione dello **Spesometro** e delle **Operazioni con i Soggetti residenti nei Paesi della Black-List** in esercizio sono idonee ad assolvere all’obbligo di trasmissione per l’anno 2016.
- Per le **nuove comunicazioni**, dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, **sarà realizzata una specifica procedura** appena disponibili le **norme tecniche** delle stesse definite dall’Agenzia delle Entrate.

=====
Fine documento
=====